



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SULLA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM, DALL'ALTRA, FATTO AD HANOI IL 30 GIUGNO 2019

Art. 3.35

Prescrizioni procedurali e altre disposizioni relative alla presentazione di una domanda

1. E' possibile presentare una domanda al tribunale a norma della presente sezione soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la presentazione della domanda e' corredata del consenso scritto del ricorrente alla risoluzione della controversia da parte del tribunale secondo le procedure di cui alla presente sezione ed e' accompagnata dalla scelta del ricorrente in merito a uno dei meccanismi in materia di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 3.33 (Presentazione di una domanda), paragrafo 2, come norme applicabili in materia di risoluzione delle controversie;
 - b) sono trascorsi come minimo sei mesi dalla presentazione della richiesta di consultazioni a norma dell'articolo 3.30 (Consultazioni) e almeno tre mesi dalla presentazione dell'avviso dell'intenzione di presentare una domanda a norma dell'articolo 3.32 (Avviso dell'intenzione di presentare una domanda);
 - c) la richiesta di consultazioni e l'avviso dell'intenzione di presentare una domanda sono conformi alle prescrizioni di cui rispettivamente all'articolo 3.30 (Consultazioni), paragrafi 1 e 2, e all'articolo 3.32 (Avviso dell'intenzione di presentare una domanda), paragrafo 1;
 - d) le basi giuridiche e fattuali della controversia sono state oggetto di consultazioni preventive a norma dell'articolo 3.30 (Consultazioni);
 - e) tutte le richieste specificate nella domanda presentata al tribunale a norma dell'articolo 3.33 (Presentazione di una domanda) trovano giustificazione nella misura o nelle misure descritte nell'avviso dell'intenzione di presentare una domanda notificato a norma dell'articolo 3.32 (Avviso dell'intenzione di presentare una domanda); e
 - f) sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3.34 (Altre domande).
2. Il presente articolo lascia impregiudicate le altre disposizioni attinenti alla giurisdizione derivanti dalle pertinenti norme in materia di risoluzione delle controversie.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019
Estremi	Legge 31 luglio 2023, n. 117
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-117-2023/art-3.35>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it